Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **239**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « The St. George's School Association », con sede in Roma . . . . . . Pag. 2214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **240**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **241**.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ca' Serena », con sede in Brescia . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **242**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Lorenzo Martire a Vergelle con la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, nel comune di San Giovanni d'Asso (Siena) . . . . Pag. 2215

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1966.
Scioglimento del Consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) . . . . Pag. 2215

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.
Autorizzazione al comune di Civitacampomarano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura . . . . Pag. 2216

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1965.
Revisione straordinaria delle qualità floreali nel nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Imperia . . . . Pag. 2216

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.
Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero . . . . Pag. 2217

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.
Sostituzione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani . . . . Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.
Modifica allo statuto del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.
Approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano . . Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1966.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato », in Firenze . . . . Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sider Italiana - S.p.A. - fallita - già corrente in Roma . . . . Pag. 2219

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, in comune di Napoli . . . . Pag. 2219

DECRETO PREFETTIZIO 16 aprile 1966.
Sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno . . . . Pag. 2220

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo del rio Chiesetta, in comune di Quattordio (Alessandria). **Pag. 2221**

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 2221

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 2221

Ministero dell'industria e del commercio:

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1168-AL » . . . . Pag. 2221

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1256-AL ». Pag. 2221

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 842-AL ». Pag. 2221

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1108-AL ». Pag. 2221

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 652-AL ». Pag. 2222

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1214-AL ». Pag. 2222

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 601-AL ». Pag. 2222

433° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620. Pag. 2222

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2223

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 2223

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Approvazione della graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345 . . . . . . Pag. 2224

Ministero del tesoro:

Concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria), con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 2225

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2228

Ministero delle partecipazioni statali: Concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, a due posti di operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi. Pag. 2228

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cologno Monzese (Milano) . . . . Pag. 2231

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi) . . . . Pag. 2232

Regione Trentino-Alto Adige: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento . . . . Pag. 2232

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 2233

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . Pag. 2234

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro Pag. 2234

Ufficio medico provinciale di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania . Pag. 2234

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1966, n. 4.

Autorizzazione alla cointestazione della concessione mineraria delle sorgenti radioattive ed oligo-minerali denominate « Merano » alle S.p.A. S.A.L.V.A.R. e S.A.O.M. Pag. 2235

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1966, n. 5.

Modifica della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, concernente le espropriazioni per pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare . . . . Pag. 2235

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1966, n. 6.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1959, n. 16, sull'esercizio del referendum per la costituzione di nuovi Comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni . . . . Pag. 2235

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 4 MAGGIO 1966:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1966, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3955)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 239.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « The St. George's School Association », con sede in Roma.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata « The St. George's School Association », con sede in Roma, costituita con atto pubblico 26 giugno 1963, n. 120831 di rep., rogato dal dott. Maria Valeria Acquaro, coadiutore del notaio avv. Pietro Fea, integrato con successivo atto dello stesso notaio in data 30 settembre 1965, n. 205827 di rep., e ne viene approvato lo Statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **240**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 15 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 28 successivo, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Maria Goretti V e M., in contrada Paduline del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **241**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ca' Serena », con sede in Brescia.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Ca' Serena », con sede in Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **242**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Lorenzo Martire a Vergelle con la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, nel comune di San Giovanni d'Asso (Siena).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 15 novembre 1965, relativo all'unione perpetua nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Lorenzo Martire a Vergelle, in San Giovanni d'Asso (Siena), con la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, in frazione Lucignano d'Asso dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 179. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza costituitasi, tra gruppi di diversa ispirazione politica, nell'ambito del Consiglio comunale di Cologno Monzese, sono insorti, di recente, profondi dissidi che hanno posto in crisi la civica Amministrazione, ostacolandone il regolare funzionamento.

La crisi, già da qualche tempo latente, si manifestava apertamente nella seduta consiliare dell'8 ottobre 1965 allorchè, dovendosi procedere alla sostituzione di un assessore deceduto, il candidato ufficiale della maggioranza otteneva, in sede di ballottaggio, un numero di voti pari a quello riportato dal candidato dell'opposizione.

Tale risultato — che confermava l'avvenuto mutamento di indirizzo di alcuni membri del Consiglio — induceva il sindaco e l'intera Giunta a rassegnare, seduta stante, le dimissioni, che il Consiglio accettava nella successiva adunanza del 13 novembre, ponendo così l'Amministrazione di fronte al problema del rinnovamento delle cariche: anche se la deliberazione di presa d'atto delle dimissioni era parzialmente annullata nei confronti di tre assessori, uno effettivo e due supplenti, che, nel frattempo, avevano ritirato le dimissioni stesse.

Venivano, intanto, presi gli opportuni contatti fra i vari gruppi consiliari allo scopo di raggiungere un'intesa per la formazione di una nuova maggioranza capace di dar vita ad organi efficienti, ma ogni tentativo in tal senso riusciva vano, anche a causa della ferma determinazione dei tre superstiti assessori, espressi dalla vecchia maggioranza, di restare nella Giunta.

Sta di fatto che le sedute del 20 novembre e del 17 dicembre 1965, indette per l'elezione del sindaco e degli assessori mancanti si sciolsero, dopo un esame preliminare della situazione, senza che si procedesse alle relative votazioni.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 21 gennaio 1966, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e di tre assessori effettivi, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali convocazioni fossero riuscite vane, egli avrebbe promosso i provvedimenti previsti dalla norma medesima.

Neppure tale intervento, però, sortiva esito positivo, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 29 gennaio e il 5 febbraio 1966, risultavano infruttuose per mancanza del numero legale al momento della votazione per l'elezione del sindaco.

Il prefetto, pertanto, considerato che la situazione, per l'irrigidimento delle posizioni assunte dalle varie correnti consiliari, non presentava alcun sintomo di positiva evoluzione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del Consiglio comunale di Cologno Monzese, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine al primario ed essenziale obbligo della costituzione degli organi esecutivi dell'Amministrazione, si ravvisa la necessità — onde ovviare alla situazione antigiuridica ed alla grave carenza che pregiudica gli interessi del civico ente — di far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cologno Monzese ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella personale del vice prefetto ispettore dottor Vincenzo Vicari.

Roma, addì 17 aprile 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) non ha provveduto a sostituire il sindaco e tre assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cologno Monzese è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Vicari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1966

SARAGAT

TAVIANI

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 31 ottobre 1964, del comune di Civitacampomarano;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 48.300.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 10 aprile 1965, n. 105152 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Ritenuta la necessità di costruire in Civitacampomarano un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. architetto Nicola Tortora, il comune di Civitacampomarano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 48.300.000 (quarantottomilionitrecentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Civitacampomarano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 3.981.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 48.300.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno e per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Civitacampomarano il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 356

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1965.

Revisione straordinaria delle qualità floreali nel nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*), e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento delle qualità « roseto » ed « orto irriguo a coltura floreale » nei Comuni della provincia di Imperia:

Ventimiglia - Vallecrosia - Taggia - San Remo - Pompeiana - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare - Terzorio - Cipressa - Camporosso - Bordighera - Vallebona - Seborga - Soldano - San Biagio della Cima - Perinaldo - Ospedaletti - Costarainera;

Considerato che nei suddetti Comuni, nessuna revisione è stata finora disposta per le colture floreali ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere, nel triennio 1966-1968, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento — con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari — per la generalità dei terreni di qualità «roseto» ed «orto irriguo a coltura floreale» siti nei Comuni sopraindicati.

Sarà provveduto ad avvisare gli interessati delle operazioni sopraluogo, a mezzo manifesto da pubblicarsi all'albo del Comune e nelle località di consuetudine, almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.
Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963 che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1965, con il quale vengono fissate fino al 30 settembre 1965 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e di grano tenero;

Visto il Regolamento n. 129/65 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 22 settembre 1965, che proroga il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e di grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° ottobre 1965 al 31 gennaio 1966 il rimborso alla produzione di amidi previsto dall'art. 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure:

1) nei limiti di un contingente di quintali 3.500 (tremilacinquecento) di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni 100 chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di grano tenero eccedenti il contingente di cui al paragrafo 1), in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata di detto cereale, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1965-1966 e 7 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1965-1966 e 6,10 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale.

Art. 2.

Nel caso che venga impiegata direttamente farina di grano tenero per la produzione di amido, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione fissato dal Regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea il 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per 100 chilogrammi di farina.

Art. 3.

Qualora alla fabbricazione di amidi vengano destinati grano tenero, granturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali impiegati ed il rimborso previsto ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.

Sostituzione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1964, n. 330;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1964, con il quale è stato costituito per tre esercizi finanziari il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani;

Vista la nota del 6 agosto 1965, con la quale la Cassa per il Mezzogiorno ha designato il dott. Goffredo Pipitone quale membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio sopracitato in sostituzione del dott. Mario De Meis, destinato ad altro incarico;

Sentito il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Il dott. Goffredo Pipitone è nominato revisore effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani, in sostituzione del dott. Mario De Meis.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio, e precisamente fino al 31 dicembre 1967.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

Modifica allo statuto del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1952, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e l'annesso statuto;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, in virtù del quale l'indicato statuto è stato sostituito con quello allegato allo stesso decreto;

Sentito il Consiglio di amministrazione di detto Fondo di previdenza;

Riconosciuta la necessità di sostituire la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4 del vigente statuto con altre meglio rispondenti alle esigenze amministrative del summenzionato Ente previdenziale.

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 dello statuto del Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, allegato al decreto ministeriale 22 giugno 1965, è sostituito dal seguente:

« Le entrate sono riscosse esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali. Le erogazioni o pagamenti sono effettuati attraverso l'anzidetto servizio oppure per il tramite di uno degli Istituti di credito menzionati nel successivo art. 5, su deliberazione del Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: PRETI

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.

Approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurate, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

Roma, addì 12 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3560)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1966, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, per il triennio 1966-1969;

Vista la lettera prot. n. 3332/OB del 6 aprile 1966, con la quale l'Ente provinciale del turismo di Firenze, in seguito al deliberato del proprio Comitato esecutivo, prospetta la opportunità di sostituire il rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato »;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il signor Franco Tancredi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato » in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Firenze, in sostituzione del sig. Mario Vannini Parenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sider Italiana - S.p.A. - fallita già corrente in Roma.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Sider Italiana S.p.A. — fallita — già corrente in Roma, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dagli Stati Uniti di cui ai moduli valutari di seguito elencati, emessi dalla sede di Roma del Banco di Sicilia:

Mod. B Import n. 1716516 del 10 giugno 1963 di $ 4.774,50;

Mod. B Import n. 1716517 del 10 giugno 1963 di $ 3.394,64;

Mod. B Import n. 1718131 del 29 novembre 1963 di $ 14.323,50;

Mod. B Import n. 1718132 del 29 novembre 1963 di $ 13.183,92;

e che i primi due predetti moduli, pur essendo stati emessi per un importo inferiore a L. 5.000.000, sono stati assoggettati all'obbligo della cauzione in quanto costituiscono parte integrante di un unico pagamento;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che nonostante gli accertamenti eseguiti dal Nucleo centrale di P.T. non è stato possibile acquisire la prova dell'avvenuta importazione della merce;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Sider Italiana S.p.A., relativamente al 5 % dell'importo complessivo di $ 36.676,56.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1966

Il Ministro: TOLLOY

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, in comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 20 settembre e 8 ottobre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Scogliere di Mergellina, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo, da parte dell'Ente autonomo del porto di Napoli e dei signori Siciliano Maria e Aversano Salvatore;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona in località Scogliere di Mergellina sita nel territorio del comune di Napoli, comprendente il lido, le scogliere e mare antistante per una profondità di

metri 500 (cinquecento), e compresa nel tratto che va dal Molosiglio alla radice occidentale del pontile di Nisida, compresi ambo i lati del pontile stesso e l'intera isola di Nisida, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 1

L'anno millenovecentosessanta, addì venti del mese di settembre, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione all'unanimità:

a) preso atto dei provvedimenti adottati dall'on. Ministro per la pubblica istruzione in data 26 agosto 1960 con i quali sono stati sospesi i lavori per la costruzione di due ristoranti di proprietà dei signori Aversano e Siciliano;

b) preso atto dell'invito rivolto dallo stesso on. Ministero alla Commissione perchè si pronunci sulla necessità di porre il vincolo panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona costiera di Mergellina;

c) ritenuto che effettivamente tale provvedimento è giudicato opportuno per tutelare una delle più caratteristiche zone panoramiche della città;

Delibera

di esprimere ai sensi del comma quarto, dell'art. 1 della legge, parere favorevole all'apposizione del vincolo sulla parte di lido — tra il parapetto di via Caracciolo e la scogliera artificiale — su cui sorgono le opere interessate dai provvedimenti ministeriali di cui sopra, estendendo il vincolo stesso su tutta la rimanente parte del lido, scogliere e mare antistante, a partire dal muro di recinzione di villa Chierchia sino al Molosiglio.

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: CERIANI

Il segretario: PERITO

Verbale n. 2 (stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, addì 8 del mese di ottobre, alle ore 9, si è riunita, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Si discute, quindi, il punto 3) dell'ordine del giorno e la Commissione, all'unanimità, richiamandosi anche a quanto deciso nella precedente riunione del 20 settembre 1960, si dichiara di parere favorevole alla imposizione di vincolo sul lido, scogliera e mare antistante, a partire dal muro di recinzione di villa Chierchia sino al pontile di Nisida.

Dovendosi decidere la delimitazione dell'estensione del vincolo, proposto nella seduta del 29 settembre 1960, sul lido tra la villa Chierchia e Molosiglio di cui all'argomento dell'ordine del giorno, la Commissione, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera che la zona di lido, scogliere e mare antistante, proposta per il vincolo, compresa fra il Molosiglio e il muro di recinzione della villa Chierchia, è quella compresa fra detto muro di recinzione della villa Chierchia e la radice occidentale del pontile di Nisida, compresi ambo i lati del pontile stesso e l'intera isola di Nisida ed abbia una profondità di metri cinquecento.

Le località di cui sopra vengono sottoposte ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1, perchè costituenti complessi di cose immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale nonchè bellezze panoramiche godibili dalle pubbliche strade, punti di vista e belvederi anch'essi già vincolati.

(*Omissis*).

Alle ore undici si scioglie la seduta.

Il presidente: CERIANI

Il segretario: PERITO

(3827)

DECRETO PREFETTIZIO 16 aprile 1966.

Sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il precedente decreto prefettizio n. 338.15.2 del 13 febbraio 1965, con il quale è stato provveduto al rinnovo per il triennio 1965-67 del Consiglio provinciale di sanità di Livorno;

Vista la lettera 16 aprile 1966, n. 1896, con la quale il medico provinciale ha fatto presente che i componenti del Consiglio di sanità: comm. Carlo Pini, presidente degli Spedali riuniti di Livorno; prof. Piero Marabotti, direttore sanitario degli Spedali riuniti di Livorno e dott. Marino Medici, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sono cessati dalle rispettive cariche in dipendenza delle quali erano stati chiamati a far parte del predetto Consesso;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione dei tre membri sopraindicati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Alvaro Ballantini, presidente degli Spedali riuniti di Livorno, il prof. Alvise Malvaldi, direttore sanitario degli Spedali riuniti di Livorno ed il dottor Francesco Mangio, direttore incaricato del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione rispettivamente dei signori: comm. Carlo Pini, prof. Piero Marabotti e dottor Marino Medici.

Livorno, addì 16 aprile 1966

Il prefetto: PUGLISI

(3904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo del rio Chiesetta, in comune di Quattordio (Alessandria).

Con decreto 9 febbraio 1966, n. 308/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del rio Chiesetta, segnato nel catasto del comune di Quattordio (Alessandria), al foglio 12 e 13, di mq. 3.092,42 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 luglio 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 92.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1966, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.492.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1966, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3785)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1966, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3786)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3787)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3788)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Torino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3789)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1168-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 1168-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boniolo & Rossi, con sede in Valenza (Alessandria), via Trieste, n. 11.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3665)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1256-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1256-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Baiardi & Steffani, con sede in Valenza (Alessandria), via 29 Aprile, n. 39.

(3673)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 842-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 842-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gardini Renato, con sede in Valenza (Alessandria), via Milano, n. 30.

(3674)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1108-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1108-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Merlo & Randi, con sede in Valenza (Alessandria), via M. Nebbia, n. 38.

(3675)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 652-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 652-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pasino Giuseppe, con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), via Boccaccio, n. 4.

(3676)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1214-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1214-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tagliacarne & Trivellato, con sede in Valenza (Alessandria), via Bologna, n. 12.

(3677)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 601-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 601-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Sambuelli Palmira, con sede in Alessandria, via Canefri, n. 2.

(3678)

433° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 5 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 205, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Ernesto Breda, con sede in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata « Bagella », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia.

Decreto ministeriale 20 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1966, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale la concessione del giacimento di fluorina in località denominata « Paglio e Pignolino », sita in territorio dei comuni di Dossena e di San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo, a seguito della modifica apportata in data 18 maggio 1965 dalla « Società mineraria prealpina Montefluoro S.p.a. industriale e finanziaria » alla propria ragione sociale, è intestata alla stessa Società con la nuova denominazione di « Mineraria prealpina S.p.a. », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1966, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 111, con il quale la concessione del giacimento di terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C denominata « Chiesa sul Monte », sita in territorio del comune di Sovizzo, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società a r. l. S.I.T.E.M. Società Italiana Terre e Minerali, con sede in Sovizzo Colle, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1966, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 289, con il quale alla S.p.a. Terme di Bacedasco, con sede in comune di Castell'Arquato presso lo stabilimento di Bacedasco, provincia di Piacenza, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale solfurea da denominarsi « Rio del-l'acqua puzza » in territorio del comune di Castell'Arquato, provincia di Piacenza, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1966, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « All'Alba », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è intestata a decorrere dal 4 novembre 1964 ai fratelli Dataico, Adolfo, Ettore, Girolamo, Alberto, Elisa, Giovanni, Giuseppe e Gina-Olga Albertin, tutti rappresentati dal sig. Giuseppe Albertin, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 87, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Monti », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, accordata originariamente in perpetuo con decreto ministeriale 12 marzo 1930 ai signori Pasquale e Vincenzo Monti e con successivi decreti ministeriali rettificata nella intestazione, è trasferita ed intestata a decorrere dal 25 aprile 1960: per una metà ai signori Maria (2/16) e Pasquale Monti fu Vincenzo (2/16), nonchè al dott. Armando Castagna (2/16) ed alle signore Gilda, Concetta e Mary Monti fu Lorenzo (per complessivi 2/16) salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti, su quest'ultima quota, alla signora Giuseppa Castagna quale coniuge superstite del defunto Lorenzo Monti fu Vincenzo, e per l'altra metà ai signori Giuseppe (1/16), Francesco (1/16) e Teresa Monti fu Pasquale (5/16) nonchè ai signori Pasquale, Onofrio e Lucrezia Monti fu Stefano (complessivamente 1/16). I sunnominati contitolari sono tutti rappresentati dalla sig.ra Teresa Monti fu Pasquale, domiciliata in Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 21 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1966, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 164, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale solfato-sodica denominata « Lavagello », sita in territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Terme di Lavagello, con sede in Genova.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale alla Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di piombo e zinco nella località « Monte Rusiana » del comune di Auronzo, provincia di Belluno, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Case Nuove », sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società S.I.R.C.I. Società Industrie Riunite Centro Italia s.a.s., con sede in Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1966, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale i signori Anna e Giovanni Mimmi fu Felice e la signora Teresa Padova vedova di Felice Mimmi, quali eredi del defunto Felice Mimmi, titolare della concessione perpetua dei giacimenti di argilla smettica (silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca) denominata « Magliano », in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia, sono dichiarati decaduti, dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto del prefetto della provincia di Brescia 15 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale al sig. Amos Tonoli, residente in Salò, provincia di Brescia, è accordata, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso, la concessione per acqua minerale denominata « Fonti di Salò », in territorio del comune di Salò, provincia di Brescia.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 2 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 92, con il quale alla S.r.l. Serra & Costantini Laterizi e costruzioni edili, con sede in Mortara, provincia di Pavia, è accordata, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla in località « Zermagnone », contenuto nel mappale n. 14 del foglio IV della mappa di Castello d'Agogna, provincia di Pavia.

(3522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 3 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,32	624,32	624,38	624,30	624,32	624,35	624,30	624,32	624,37
$ Can.	580,03	580 —	580 —	580 —	579,25	580 —	580 —	580 —	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,56	144,56	144,59	144,60	144,60	144,55	144,59	144,55	144,55	144,57
Kr. D.	90,34	90,33	90,30	90,33	90,35	90,32	90,335	90,35	90,32	90,32
Kr. N.	87,252	87,21	87,28	87,25	87,25	87,24	87,25	87,25	87,24	87,25
Kr. Sv.	120,940	120,92	120,92	120,94	120,90	120,94	120,93	120,95	120,94	120,95
Fol.	171,78	171,91	171,95	171,97	171,90	171,83	171,92	171,85	171,83	171,90
Fr. B.	12,537	12,545	12,5475	12,5490	12,545	12,54	12,5455	12,52	12,54	12,54
Franco francese	127,39	127,405	127,4050	127,41	127,35	127,40	127,405	127,40	127,40	127,40
Lst.	1744,19	1744 —	1744,05	1744,25	1744,10	1744,35	1744 —	1744,35	1744,35	1744,30
Dm. occ.	155,35	155,36	155,41	155,395	155,30	155,35	155,38	155,30	155,35	155,38
Scell. Austr.	24,161	24,16	24,16	24,1625	24,15	24,16	24,159	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,755	21,755	21,75	21,755	21,78	21,75	21,7525	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,416	10,415	10,43	10,415	10,42	10,42	10,413	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 3 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,365
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,595
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	120,935
1 Fiorino olandese	171,945
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,407
1 Lira sterlina	1744,125
1 Marco germanico	155,387
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,754
1 Peseta Sp.	10,414

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 febbraio 1966 dalla signorina Stepancich Maria, nata a Pinguente (Pola) il 22 novembre 1941, residente a Trieste in via di Basovizza, 13-3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Stepancich Maria è ridotto nella forma italiana di Stefani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. Il prefetto: MICELI

(3812)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 febbraio 1966 dal sig. Stepancich Alessandro, nato a Pinguente il 23 aprile 1913, residente a Trieste in via Basovizza, 13-3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stepancich Alessandro è ridotto nella forma italiana di Stefani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Vajgel Maria, nata a Pinguente il 27 dicembre 1919, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. Il prefetto: MICELI

(3811)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Approvazione della graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febraio 1952, nb. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate e in particolare l'art. 8, comma primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo al conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto ministeriale n. 25023 del 21 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964, registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 274, relativo all'assunzione di seicentocinquanta ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 1217 del 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 87, concernente l'assunzione di duecentosettantasei ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 8649 del 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1965, registro n. 44 Difesa-Marina, foglio n. 66, concernente l'assunzione di cinquanta ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 16010 del 5 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1965, registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 268, concernente l'assunzione di ventitre ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Vista la determinazione ministeriale 12 agosto 1965, registrata alla Corte dei conti il 27 agosto 1965, registro n. 48 Difesa-Marina, foglio n. 218, concernente l'assunzione in prova nella Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di sessantadue ex allievi operai della Marina militare;

Accertata la regolarità e la tempestività delle domande, con la relativa documentazione, presentate dai seguenti aspiranti: Piero Bardi, Francesco De Biaso, Armando Galasso, Fedele Mellone, Vincenzo Moscagiuro, Nicola Orlando, Davide Ruggieri, Damiano Schiavone, Vito Carlo Scialpi, Giuseppe Strano, Vincenzo Tardino e Renzo Tumminia;

Accertato, altresì, che la domanda dell'ex allievo operaio Vincenzo Scalera, con la relativa documentazione, pur essendo pervenuta nel termine stabilito, risulta priva della sottoscrizione;

Considerato peraltro che, dopo la scadenza del suddetto termine, ma prima della emissione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori, è pervenuta, per iniziativa di parte, altra istanza dello Scalera debitamente sottoscritta recante l'autenticazione della firma in data anteriore alla scadenza di cui sopra, istanza trattenuta, per un involontario scambio, all'atto dell'invio della predetta documentazione;

Ritenuto che l'istanza stessa può considerarsi come una integrazione di quella incompleta erroneamente inviata in precedenza;

Accertata, mediante visita medica fiscale, l'inidoneità fisica ad esercitare il mestiere per il quale ha chiesto di essere assunto, del candidato Francesco De Biaso, nato il 15 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, per ognuna delle sottoindicate qualifiche di mestiere, la seguente graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345:

Aggiustore meccanico

posti n. 10

Cognome e nome	Data di nascita	Punteggio	Sede
1. Orlando Nicola	28- 1-1947	6,378	Taranto
2. Ruggieri Davide	1- 1-1947	6,303	Taranto
3. Scalera Vincenzo	27-12-1946	6,287	Taranto
4. Strano Giuseppe	18- 5-1947	6,277	Augusta

Carpentiere in ferro

posti n. 2

— — — —

Carpentiere in legno

posti n. 2

— — — —

Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche

posti n. 3

— — — —

Elettricista circuitista elettrico

posti n. 11

1. Tumminia Renzo	10- 6-1947	7,100	Livorno
2. Scialpi Vito Carlo	1- 1-1947	6,534	Taranto
3. Galasso Armando	26- 2-1947	6,448	Taranto
4. Schiavone Damiano	27- 5-1947	6,275	Taranto

Elettricista elettrauto

posti n. 1

— — — —

Elettromeccanico

Posti n. 5

1. Tardino Vincenzo	2- 6-1947	7,206	Taranto

Fabbro fucinatore e forgiatore

posti n. 1

— — — —

Falegname

posti n. 1

1. Bardi Piero	12- 7-1947	6,300	Livorno

Famiglio

posti n. 1

— — — —

Fonditore e staffatore a mano

posti n. 2

— — — —

Idraulico o tubista

posti n. 3

— — — —

Lucidista provetto di disegni e lucidi

posti n. 1

— — — —

Modellista

posti n. 1

— — — —

Motorista
posti n. 7

Cognome e nome	Data di nascita	Punteggio	Sede
1. Mellone Fedele	26- 1-1947	6,363	**Taranto**
2. Moscagiuro Vincenzo . .	30- 4-1947	6,242	**Taranto**

Preparatore di laboratorio
posti n. 1

— — — —

Radiomontatore
posti n. 5

— — — —

Saldatore elettrico ed autogenista
posti n. 3

— — — —

Tipografo
posti n. 1

— — — —

Art. 2.

A termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, i seguenti candidati, nei cui confronti è stata accertata, mediante visita medica fiscale, l'idoneità fisica ad esercitare il mestiere per il quale hanno chiesto di essere assunti, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazone militare marittima per il periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con la qualifica di mestiere appresso indicata, con decorrenza 1° marzo 1966 e con la paga annua lorda di L. 751.800, prevista dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749:

Aggiustatore meccanico
posti n. 10

1. Orlando Nicola, nato il 28 gennaio 1947;
2. Ruggieri Davide, nato il 1° gennaio 1947;
3. Scalera Vincenzo, nato il 27 dicembre 1946;
4. Strano Giuseppe, nato il 18 maggio 1947.

Elettricista circuitista elettrico
posti n. 11

1. Tumminia Renzo, nato il 10 giugno 1947;
2. Scialpi Vito Carlo, nato il 1° gennaio 1947;
3. Galasso Armando, nato il 26 febbraio 1947;
4. Schiavone Damiano, nato il 27 maggio 1947.

Elettromeccanico
posti n. 5

1. Tardino Vincenzo, nato il 2 giugno 1947.

Falegname
posti n. 1

1. Bardi Piero, nato il 12 luglio 1947.

Motorista
posti n. 7

1. Mellone Fedele, nato il 26 gennaio 1947;
2. Moscagiuro Vincenzo, nato il 30 aprile 1947.

Art. 3.

Gli operai di cui al precedente art. 2 prendono posto, nell'ordine, in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, dopo l'operaio in soprannumero Tringali Giuseppe, nato l'11 luglio 1947:

1. Tardino Vincenzo . . . . . punti 7,206
2. Tumminia Renzo . . . . » 7,100
3. Scialpi Vito Carlo . . . . » 6,530
4. Galasso Armando . . . . » 6,448
5. Orlando Nicola . . . . punti 6,378
6. Mellone Fedele . . . . » 6,363
7. Ruggieri Davide . . . . » 6,303
8. Bardi Piero . . . . » 6,300
9. Scalera Vincenzo . . . . » 6,287
10. Strano Giuseppe . . . . » 6,277
11. Schiavone Damiano . . . . » 6,275
12. Moscagiuro Vincenzo . . . . » 6,242

Fino al riassorbimento degli anzidetti soprannumeri e di quelli indicati nei decreti ministeriali n. 25023 del 21 ottobre 1964, n. 1217 del 5 gennaio 1965, n. 8649 del 15 maggio 1965 e n. 16010 del 5 ottobre 1965, nella tabella organica degli operai di ruolo della Marina militare, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, saranno tenuti scoperti tutti i posti che si formeranno nella quarta, seconda e prima categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1966
Registro n. 9 *Difesa-Marina, foglio n.* 158

(2654)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria), con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Viste la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, e l'annessa tabella *A*;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 19, foglio n. 269, che istituisce la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti in servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308 sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365 ed in particolare l'art. 54 riguardante gli orfani di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, relativa al conglobamento del trattamento economico del personale statale in servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi civili;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche.

Un terzo dei posti suddetti è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75, primo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; non è prescritto alcun limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato e per i salariati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere fisicamente idoneo al lavoro ed al servizio;

f) essere fornito di licenza elementare.

Art. 3.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operai coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione, oppure dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Divisione II, e redatte su carta da bollo nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto, dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sulle medesime dalla Ragioneria generale dello Stato o dalle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare specificando il nome della scuola e la data di conseguimento;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno altresì risultare il domicilio ed il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Il Ministero del tesoro non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date, o mancate informazioni di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà nominata, con successivo decreto, una Commissione, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico sulla conduzione di macchine utensili automatiche e semiautomatiche in uso presso l'Amministrazione (macchine di riproduzione o multilith, cucifogli, taglierina elettrica e a mano, perforatrice per carta) attraverso il quale dovranno dimostrare perfetta conoscenza ed adeguata preparazione professionale.

Per lo svolgimento dell'esperimento pratico saranno osservate le norme in vigore per l'assunzione del personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma nel giorno e nell'ora che saranno comunicati in tempo utile, a mezzo raccomandata direttamente ai concorrenti e sarà eseguito sotto la diretta sorveglianza della Commissione di cui al presente articolo, la quale esprimerà, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine, al rendimento ed alla preparazione professionale.

L'esperimento pratico non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sette decimi.

Per sostenere l'esperimento pratico i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo, se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o carta d'identità, o passaporto.

Art. 6.

Per il viaggio che i concorrenti dovessero compiere per sottoporsi all'esperimento pratico e all'accertamento della idoneità fisica al lavoro e al servizio, non competerà alcun rimborso di spesa.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito dei candidati e quella dei vincitori saranno formate secondo l'ordine derivante dalla votazione conseguita nell'esperimento pratico.

Per le preferenze e la precedenza, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

I candidati dovranno altresì far pervenire quei titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengono nel proprio interesse di produrre.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad operaio di ruolo.

Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, l'originale o copia in bollo autenticata da un notaio del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

I candidati dovranno altresì produrre, entro il suddetto termine, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero delll'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro e al servizio.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) dichiarazione in bollo rilasciata dalla apposita Amministrazione pubblica presso cui hanno prestato la loro opera, concernente gli eventuali servizi prestati e dichiarati, nonchè la capacità dimostrata;

8) copia integrale dello stato matricolare civile con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 10.

L'Amministrazione ha la facoltà di concedere ad ogni interessato dopo la scadenza del termine di cui al precedente art. 9 un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto alla indennità prevista dall'art. 5, quarto comma della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 12.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta ai vincitori una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altre categorie degli operai permanenti dello Stato, compete il trattamento economico previsto dal quinto comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine fissato, decadono dalla nomina.

Ai vincitori, qualora siano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia, a prezzo ridotto, di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1966
Registro n. 4, *foglio n.* 247

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi - Divisione II. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . .
e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . .
n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti dalla Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quato riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (4) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da altro rapporto di lavoro, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
. . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare con chiarezza la denominazione della Amministrazione pubblica.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2542)

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo il titolo del diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 22 aprile 1966, è rettificato nel senso che il numero dei posti è «centocinquantacinque» e non «centocinquantadue».

(3912)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, a due posti di operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961, con il quale è stata stabilita la pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nella predetta tabella organica, in relazione alle accertate esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Decreta:

Posti messi a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, a due posti di operaio con qualifica professionale di conducente di automezzi.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato.

1) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 1) e 2) sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

f) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui allo art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a quaranta anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra, delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta;

E) idoneità fisica al lavoro che comporta il mestiere di conducente di automezzi.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Requisiti particolari

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso privato, degli autoveicoli delle categorie *C* e *D* dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale (come da schema esemplificativo allegato), firmato dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della Scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) il numero e la data di rilascio della patente di abilitazione alla guida, richiesta per l'ammissione al concorso, nonchè la Prefettura dalla quale la patente stessa è stata rilasciata;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro.

In particolare gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure, tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Esperimento pratico

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico, attraverso il quale dovranno dimostrare:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo, nonchè dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida, anche dei motoveicoli.

Commissione esaminatrice

Art. 7.

Il giudizio sull'esperimento pratico sarà dato dalla Commissione prevista dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

L'esperimento non si intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

Titoli di preferenza

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti indicati nel successivo art. 9, comprovanti i titoli di preferenza nella nomina, dei quali fossero in possesso.

I candidati possono valersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) operai dello Stato: certificato dell'Amministrazione, che attesti anche la categoria di appartenenza e la qualifica professionale di mestiere;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

14) ex dipendente o dipendente del Ministero delle partecipazioni statali: certificato attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità della graduatoria degli idonei e dei vincitori

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente art. 7 forma, in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria del concorso.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere di conducente di automezzi.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro di cui sopra.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) certificato rilasciato dalla Prefettura competente, comprovante il possesso della patente di guida richiesta per l'ammissione al concorso, ovvero estratto notarile della patente stessa;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 12 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del citato art. 12.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo e da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella seconda categoria (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, con la qualifica professionale di conducente di automezzi, in prova; potranno essere assegnati al disimpegno anche delle mansioni di motociclista.

Spetterà il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Al termine del periodo di prova, della durata di sei mesi, in caso di esito favorevole della prova stessa, i vincitori del concorso saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con decreto motivato del Ministro.

Qualora, i vincitori del concorso, nominati in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine che verrà stabilito, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1966
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 239.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda,
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle partecipazioni statali
Servizio per gli affari amministrativi e per il personale ROMA

Il sottoscritto .
nato a (provincia di .)
il . e residente in
(provincia di .) via . .
chiede di essere ammesso al concorso a due posti di operaio di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (2) . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,
di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito presso . .
in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli delle categorie . . . . .,
n. rilasciata dalla Prefettura di . . . . .,
in data . .

. . ., lì . . 196

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età, con riferimento all'art. 2 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(2717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cologno Monzese (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cologno Monzese;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1966 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cologno Monzese nell'ordine appresso indicato:

1. Baventore dott. Francesco	punti	89,55	su 132
2. Bergamini dott. Menelao	»	85 —	»
3. Fornaciari dott. Raul	»	83,48	»
4. Polledri dott. Angelo	»	81,53	»
5. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
6. Polledri dott. Giuseppe	»	78,21	»
7. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
8. De Filippi dott. Filippo	»	77,90	»
9. Lauro dott. Ettore	»	77,70	»
10. Quarantini dott. Guglielmo	»	77,43	»
11. Cerruti dott. Carlo	»	77,13	»
12. Tovagliari dott. Celso	»	77 —	»
13. Grimaldi Sisto Antonio	»	76,52	»
14. Caruso dott. Antonio	»	76,08	»
15. Landoni dott. Luigi	»	76 —	»
16. Lebuis dott. Assuero	»	75,79	»
17. Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
18. Ferruzza dott. Antonino	»	75,07	»

N.	Nominativo	Punti
19.	Calistri dott. Umberto	punti 74,72 su 132
20.	Fuscà dott. Cesare	» 73,78 »
21.	Galli Emilio	» 73,76 »
22.	Pacileo dott. Vincenzo	» 73,51 »
23.	Centro dott. Francesco Saverio	» 73,50 »
24.	Rocchi dott. Carlo	» 73,36 »
25.	Panvini dott. Giuseppe	» 73,27 »
26.	Bortolan dott. Mariano	» 73,25 »
27.	Palmieri dott. Lazzaro	» 73,23 »
28.	Zingaretti dott. Vincenzo	» 73,13 »
29.	Coverlizza dott. Mario	» 72,72 »
30.	Mistretta dott. Francesco	» 72,70 »
31.	Albano dott. Benedetto	» 72,19 »
32.	Greco Arturo	» 71,60 »
33.	Fedele dott. Antonino	» 71,50 »
34.	Visioli dott. Lino	» 71,20 »
35.	Sciascia Giuseppe	» 71,17 »
36.	Magli Francesco	» 71 — »
37.	Pittà dott. Giuseppe	» 70,96 »
38.	Curulli dott. Agostino	» 70,77 »
39.	Bondioli Eligio	» 70,72 »
40.	Fioretti Renato	» 70,43 »
41.	Scalia dott. Benedetto	» 70,36 »
42.	Pasquale dott. Giusto	» 70,18 »
43.	Petronio Bartolomeo	» 70 — »
44.	Springolo dott. Vittorio	» 69,86 »
45.	Bartelloni dott. Manlio	» 69,36 »
46.	Cusumano dott. Lorenzo	» 69,10 »
47.	Salzano dott. Antonio	» 69 — »
48.	Lisi dott. Antonio	» 68,98 »
49.	Felice dott. Pio	» 68,87 »
50.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 68,57 »
51.	Frosini Guido	» 68,16 »
52.	Atenasio Antonino	» 68 — »
53.	Catalano Francesco	» 67,70 »
54.	Preteroti Bruno	» 67,66 »
55.	Bottaro Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 67,50 »
56.	Di Stefano Ruggiero	» 67,50 »
57.	Caizzi Gaetano	» 67,33 »
58.	Suglia dott. Nicola	» 67,27 »
59.	Bartolomei Adelmo	» 66,87 »
60.	Crisopulli dott. Domenico	» 66,52 »
61.	Milano Alberto	» 66,50 »
62.	Gasponi Vittorio	» 66,10 »
63.	Pettinicchio dott. Matteo	» 66 — »
64.	Montagano Mario	» 65,58 »
65.	Trapani Leopoldo	» 65,56 »
66.	Pastore dott. Ettore	» 64,31 »
67.	Sandratello Ippolito	» 63,66 »
68.	Bruschi dott. Vinicio	» 63,64 »
69.	Sallustio dott. Vito	» 63,50 »
70.	Tobia Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61,50 »
71.	Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61,50 »
72.	Rollone Eusebio	» 61,50 »
73.	Perruggino Giovanni	» 59,66 »
74.	Boianelli dott. Fernando	» 56,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3790)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Francavilla Fontana;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Francavilla Fontana nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo	Punti
1.	Ruggieri dott. Angelantonio	punti 77,95 su 132
2.	De Filippi dott. Filippo	» 76,90 »
3.	Grimaldi Sisto Antonio	» 76,52 »
4.	De Cata dott. Carlo	» 76,09 »
5.	Lebuis dott. Assuero	» 75,79 »
6.	Mistrangelo dott. Pio	» 75,60 »
7.	Buono dott. Raffaele	» 74,79 »
8.	Calistri dott. Umberto	» 74,72 »
9.	Piccoli dott. Bruno	» 74,27 »
10.	Manfredi dott. Francesco	» 74,22 »
11.	Galli Emilio	» 73,76 »
12.	Palmieri dott. Lazzaro	» 73,23 »
13.	Romano dott. Francesco	» 73,14 »
14.	Zingaretti dott. Vincenzo	» 73,13 »
15.	Coverlizza dott. Mario	» 72,72 »
16.	Albano dott. Benedetto	» 72,19 »
17.	De Palma dott. Luigi	» 71,90 »
18.	Mendillo dott. Alfredo	» 71,70 »
19.	Visioli dott. Lino	» 71,50 »
20.	Martone dott. Pasquale	» 71,18 »
21.	Sciascia Giuseppe	» 71,17 »
22.	Spani dott. Tommaso	» 71,06 »
23.	Magli Francesco	» 71 — »
24.	Pittà dott. Giuseppe	» 70,96 »
25.	Pace dott. Domenico	» 70,95 »
26.	Pasquale dott. Giusto	» 70,68 »
27.	Scalia dott. Benedetto	» 70,36 »
28.	Di Campo dott. Michele	» 70,02 »
29.	Petronio Bartolomeo	» 70 — »
30.	Bartelloni dott. Manlio	» 69,36 »
31.	Cusumano dott. Lorenzo	» 69,10 »
32.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 68,57 »
33.	Calvi Edoardo	» 68,50 »
34.	Frosini Guido	» 68,16 »
35.	Atenasio Antonino	» 68 — »
36.	Mastrangelo Domenico	» 67,80 »
37.	Preteroti Bruno	» 67,66 »
38.	Di Stefano Ruggiero	» 67,50 »
39.	Caizzi Gaetano	» 67,33 »
40.	Crisopulli dott. Domenico	» 66,52 »
41.	Milano Alberto	» 66,50 »
42.	Gasponi Vittorio	» 66,10 »
43.	Pettinicchio dott. Matteo	» 66 — »
44.	Montagano Mario	» 65,58 »
45.	Trapani Leopoldo	» 65,56 »
46.	Pastore dott. Ettore	» 64,31 »
47.	Amerise Gaetano (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 63,66 »
48.	Pellei Athos	» 63,66 »
49.	Bruschi dott. Vinicio	» 63,64 »
50.	Sallustio dott. Vito	» 63,50 »
51.	Tobia Pietro	» 61,50 »
52.	Perruggino Giovanni	» 59,66 »
53.	Boianelli dott. Fernando	» 56,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3563)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 21 febbraio 1964 ed il relativo decreto n. 18 del 26 febbraio 1964 con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 30 aprile 1965, ed il relativo decreto n. 972-*A* del 30 aprile 1965, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 260 dell'8 settembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 29 marzo 1966 ed il relativo decreto n. 590-*A* del 31 marzo 1966 con cui è stato annullato il concorso per il conferimento della condotta medica di Mezzolombardo;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 7 aprile 1966;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Boschetti Giuseppe	punti 64,6022	su 100
2. Tabarelli de Fatis Riccardo	» 56,6128	»
3. Chersi Matteo	» 55,8540	»
4. D'Amato Luigi	» 55,6344	»
5. Todaro Giovanni	» 55,5430	»
6. Artini Pietro Sergio	» 54,9026	»
7. Grassi Salvatore	» 53,8162	»
8. Del Dot Mario	» 53,5637	»
9. Mattivi Mario	» 53,0687	»
10. Beer Eugenio	» 52,9735	»
11. Scrinzi Sandro	» 52,5375	»
12. Neri Taurino	» 52,0940	»
13. Passerini Giovanni Battista	» 51,8565	»
14. Frenguelli Antonio	» 51,3056	»
15. Olivetti Franco	» 51,2925	»
16. Toniolatti Giuseppe	» 49,9883	»
17. Forrer Bruno	» 49,5970	»
18. Nicolussi Ugo	» 48,0573	»
19. Tonello Odorico	» 47,4356	»
20. Cuman Antonio	» 47,3912	»
21. Musumeci Sergio	» 47,0896	»
22. Sarra Alberto	» 46,8333	»
23. Dall'Aglio Orio	» 46,5835	»
24. Rizzi Giuseppe	» 46,1387	»
25. Pollacci Dovilio	» 45,5698	»
26. Brunelli Ermanno	» 45,1664	»
27. Zeni Giuseppe	» 45,1190	»
28. Kliner Giovanni	» 44,6322	»
29. Paoli Enrico	» 43,1815	»
30. Russo Giulio	» 43,1000	»
31. Amerio Lucio	» 43,0375	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 8 aprile 1966

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 21 febbraio 1964 ed il relativo decreto n. 18 del 26 febbraio 1964 con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 7 aprile 1966 ed il relativo decreto n. 682-*A* dell'8 aprile 1966 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 29 marzo 1966 ed il relativo decreto n. 590-*A* del 31 marzo 1966 con cui è stato annullato il concorso per il conferimento della condotta medica di Mezzolombardo;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 7 aprile 1966;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicato i seguenti candidati:

1) Boschetti Giuseppe: condotta comunale di Trento (Piedicastello, Ravina, Sardagna);
2) Tabarelli de Fatis Riccardo: condotta consorziale di Casez;
3) Chersi Matteo: condotta consorziale di Levico;
4) D'Amato Luigi: condotta comunale di Trento (Sopramonte, Cadine);
5) Todaro Giovanni: condotta consorziale di Villalagarina;
6) Grassi Salvatore: condotta consorziale di Andalo;
7) Del Dot Mario: condotta consorziale di Tuenno;
8) Mattivi Mario: condotta consorziale di Borgo Valsugana;
9) Beer Eugenio: II condotta comunale di Folgaria;
10) Scrinzi Sandro: condotta consorziale di Fondo;
11) Neri Taurino: condotta consorziale di Tenno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 8 aprile 1966

Il Presidente: DALVIT

(3542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i due decreti in data 19 novembre 1965, entrambi numero 11443, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1963;

Vista la nota n. 1192 del sindaco di Cuccaro Vetere concernente la rinunzia del dott. Vassalli Diego alla condotta medica del predetto Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che nella graduatoria seguono il dott. Vassalli, al fine di procedere all'assegnazione della condotta di cui trattasi;

Considerato che il dott. Ennio Trivelli, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ennio Trivelli è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Cuccaro Vetere.

Il sindaco del comune di Cuccaro Vetere è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 4 aprile 1966

Il medico provinciale: GALLO

(3410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Predosa, frazione Castelferro-Mantovana; Trisobbio; Ponzone, frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Busca Alessandro: Predosa (frazione Castelferro-Mantovana);

2) Bonani Giuliano: Trisobbio;

3) Perasso Sebastiano: Ponzone (frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 aprile 1966

(3541) *Il medico provinciale aggiunto*: GUANTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 in data 10 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quelle della Prefettura e dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità, Roma;

Componenti:

Mazzamuto dott. Vincenzo, direttore sezione prefettura Catanzaro;

Lania dott. Antonio, medico provinciale Reggio Calabria;

Leone dott. Angelo, primario chirurgo Ospedale civile Vibo Valentia;

Spadea prof. dott. Giuseppe, primario medico Ospedale civile Catanzaro;

Casale dott. Bonaventura, medico condotto Catanzaro.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan Claudio, consigliere 3ª classe Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 aprile 1966

(3376) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1413 del 20 febbraio 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, ispettore generale medico;

Lombardo dott. Ignazio, vice prefetto ispettore della prefettura di Catania;

Basile prof. Attilio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Prampolini dott. Virginio, medico condotto di ruolo del comune di Catania.

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di 1ª classe di Prefettura in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 8 aprile 1966

Il medico provinciale: SCUDERI

(3375)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1966, n. 4.

Autorizzazione alla cointestazione della concessione mineraria delle sorgenti radioattive ed oligo-minerali denominate « Merano » alle S.p.A. S.A.L.V.A.R. e S.A.O.M.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fermi restando gli effetti del conferimento eseguito dalla Regione alla S.p.A. S.A.L.V.A.R., ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 luglio 1954, n. 22, della concessione mineraria « Merano » per acque radioattive ed oligominerali sita in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes, Naturno, Avelengo, Scena, Rifiano, Merano e Tirolo, in provincia di Bolzano, la S.p.A. S.A.L.V.A.R., con sede in Merano, è autorizzata ad associare nella titolarità della predetta concessione la S.p.A. S.A.O.M., con sede in Merano, la quale, all'esclusivo scopo dello sfruttatmento delle acque oligominerali, assume la veste di contitolare per una quota ideale pari alla metà della concessione medesima.

L'atto di cointestazione deve contenere l'esplicita nomina del rappresentante legale della S.p.A. S.A.L.V.A.R. a rappresentante comune per tutti i rapporti giuridici dipendenti dalla concessione, sia nei confronti della Regione, che dei terzi.

L'autorizzazione decade qualora il relativo atto non venga stipulato e presentato all'Assessorato regionale competente entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3615)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1966, n. 5.

Modifica della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, concernente le espropriazioni per pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, è sostituito dai seguenti:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dal Presidente della Giunta provinciale competente nei modi previsti dall'articolo 13 della legge statale 15 gennaio 1885, n. 2892.

Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica al sindaco l'indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad un anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al due per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni effettuate nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazione di anno ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 febbraio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1966, n. 6.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, sull'esercizio del referendum per la costituzione di nuovi Comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentito-Alto Adige n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 le parole: « ... almeno 15 giorni... », sono sostituite con le parole: « ... almeno 30 giorni... ».

Art. 2.

Nell'art. 5 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole: « ... del Comune... », sono sostituite con le parole: « ...dei Comuni interessati ed ivi residenti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto a sensi dell'art. 7 ».

Nel secondo e terzo comma dello stesso articolo le parole: « ... nelle liste ... », sono sostituite con le parole « ... negli elenchi ».

Nel quarto comma dello stesso articolo le parole « ... elencati in una lista aggiuntiva da allegarsi alla lista ... », sono sostituite con le parole: « ... iscritti in un elenco aggiuntivo da allegarsi all'elenco ... ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del referendum il sindaco provvede per la compilazione di appositi elenchi di sezione comprendenti gli elettori di cui all'art. 5 della presente legge, in conformità alle istruzioni della Giunta regionale che devono prevedere l'iscrizione degli elettori nella sezione relativa al territorio in cui gli stessi hanno il domicilio.

Gli elenchi così compilati sono pubblicati, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per 15 giorni consecutivi mediante deposito nella segreteria e contemporaneo avviso all'albo comunale. Entro lo stesso termine gli aventi diritto possono chiedere rettifiche o iscrizioni per eventuali omissioni.

La pubblicazione ha inizio con il trentesimo giorno precedente quello di votazione.

Tenute presenti le segnalazioni di cui al secondo comma ed in base ai dati degli atti elettorali del Comune, il sindaco provvede, entro il secondo giorno antecedente a quello di votazione, all'aggiornamento degli elenchi elettorali di sezione che divengono con ciò definitivi ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole: « ... di cui almeno uno nelle liste della sezione ... », sono sostituite con le parole « ... di cui almeno uno negli elenchi della sezione ... ».

L'ultimo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« La carica di presidente e di scrutatore è obbligatoria. Il relativo compenso è fissato dalla Giunta comunale ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, sono soppresse le parole: « ... per la compilazione dei verbali di votazione e di scrutinio ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 novembre 1950. n. 16, le parole « ... della lista di sezione contenente lo elenco in ordine alfabetico, indistintamente ... », sono sostituite con le parole: « ... degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico, distintamente ... », e le parole « ... e paternità ... », sono sostituite con le parole: « ... e, in caso di *omonimia, luogo e data di nascita* ... ».

Art. 8.

L'art. 18 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

Quando uno od entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.

Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione fornito dalla Regione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco elettorale di sezione;

c) vengno riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota, sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Art. 9.

Nell'art. 21 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole: « ... nelle liste ... », sono sostituite con le parole: « ... negli elenchi ... ».

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole: « ... delle liste ... », sono sostituite con le parole: « ... degli elenchi ... ».

Art. 11.

Nell'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole « ... dalle liste ... », sono sostituite con le parole: « ... dagli elenchi ... ».

Art. 12.

L'art. 29 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è soppresso.

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, viene sostituito dal seguente:

« Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico — copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

— schede votate, comprese quelle bianche e nulle;

— copia dei fogli di scrutinio;

— copia degli elenchi elettorali che hanno servito per la votazione;

2° plico — copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

— copia dei fogli di scrutinio;

— copia degli elenchi elettorali che hanno servito per la votazione ».

Art. 14.

Nella legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è inserito il seguente articolo 31-*bis*:

« Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati e, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2 della presente legge, la partecipazione della maggioranza degli elettori della frazione che ha richiesto di essere eretta a Comune autonomo, rispettivamente degli elettori del territorio che verrebbe trasferito ad altro Comune.

Il referendum si intende abbia dato esito negativo qualora per la formula sottoposta a votazione non sia stata raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.

Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi di cui al comma precedente ».

Art. 15.

Nell'art. 33 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, dopo le parole: « ... *ad eccezione* ... », *sono inserite le parole*: « ... *del* bollo di sezione ... ».

Art. 16.

La dicitura « Disposizione finale » tra l'art. 33 e l'art. 34 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è soppressa.

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 febbraio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3272)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.